



**INDICE**

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Scopo .....	4
1.2. Campo di applicazione .....	4
<b>2. RIFERIMENTI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. TERMINI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>5. DESCRIZIONE .....</b>	<b>5</b>
5.1. Soggetti Segnalanti .....	5
5.2. Contenuto della Segnalazione .....	6
5.2.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati .....	6
5.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione .....	7
5.3 Modalità di presentazione delle Segnalazioni: i canali di segnalazioni interni .....	7
5.3.1 Segnalazione scritta tramite posta cartacea .....	7
5.3.2 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto.....	8
5.4 Soggetti deputati a ricevere e gestire le Segnalazioni .....	8
5.5 Gestione delle Segnalazioni .....	8
5.5.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione.....	8
5.5.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione .....	9
5.5.3 Istruttoria .....	10
5.5.4 Riscontro alla Segnalazione .....	10
5.5.5 Conclusione del processo .....	10
5.5 Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali .....	11
<b>6. ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>11</b>

6.1 Pubblicazione della procedura _____	11
7. FLOW CHART.....	11
8. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE .....	11
9. TUTELE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI .....	11
9.1 Divieto di ritorsione _____	12
9.2 Riservatezza _____	13
9.3 Misure di sostegno _____	13
10. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	13
10.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC _____	13
10.2 La divulgazione pubblica _____	14

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura costituisce un atto organizzativo di Eltek srl (di seguito anche “Eltek”) volto a definire la procedura per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “whistleblowing”) e secondo le Linee guida impartite dall’ANAC con delibera numero 311 del 12 luglio 2023.

### 1.1. Scopo

La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:

- i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- le responsabilità del segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

### 1.2. Campo di applicazione

La citata normativa include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina in materia di Whistleblowing. Eltek, in particolare, ricade nell’ambito di applicazione in quanto ha impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).

Eltek riconosce l’istituto del whistleblowing quale fondamentale misura di prevenzione di atti illeciti e a questo fine incoraggia e tutela i soggetti di cui al successivo cap.5.1 che, nell’interesse all’integrità di Eltek, intendono segnalare fatti illeciti.

## 2. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019
- Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)
- Delibera n°311 del 12 luglio 2023 ANAC

## 3. TERMINI E DEFINIZIONI

**A.N.A.C.** L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

**Gestore delle Segnalazioni.** Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere "una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato".

Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.

**Illecito.** La condotta, attiva e/o omissiva oggetto della segnalazione.

**Misura ritorsiva.** Qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione posto in essere nei confronti del whistleblower.

**Segnalazione.** La segnalazione redatta dal segnalante, resosi identificabile, secondo le modalità descritte nella presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste. La segnalazione è l'insieme di informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

**Segnalazione anonima.** La segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.

**Segnalante o Whistleblower.** Il soggetto, rientrante nelle categorie indicate al successivo cap.5.1, che segnala ai soggetti legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da Eltek.

**Violazione.** Comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità di Eltek, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al successivo cap.5.2.

#### 4. RESPONSABILITÀ

**DIR** ha la responsabilità di:

- approvare la presente procedura.

**Gestore delle Segnalazioni** ha la responsabilità di:

- ricevere e dare tempestivo avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- adottare misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- interfacciarsi, se necessario, con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza stabilite dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura;
- svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza stabilite dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura.
- dare riscontro al segnalatore circa l'esito e le attività eventualmente intraprese a seguito della segnalazione.

#### 5. DESCRIZIONE

##### 5.1. Soggetti Segnalanti

	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 6 di 14

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- Lavoratori subordinati, compresi: rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio
- Dirigenti ed amministratori.
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Eltek
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Eltek
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Eltek
- Terzisti persone fisiche, collaboratori di terzisti ed in generale collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi a Eltek

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone:

- il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

## **5.2. Contenuto della Segnalazione**

La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di Eltek.

Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali (illeciti civili, illeciti amministrativi, illeciti penali e illeciti contabili) e dell'Unione Europea, che ledono l'integrità dell'azienda commesse nell'ambito dell'organizzazione di Eltek.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (es. potrebbero essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto).

Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel loro contesto lavorativo.

La segnalazione effettuata nelle forme e secondo le presenti indicazioni non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria.

### **5.2.1 Azioni, fatti e condotte che possono essere segnalati**

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi, ospitalità, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti.

### 5.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione

La segnalazione deve contenere a pena di inammissibilità:

- 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- 2) la descrizione del fatto;
- 3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può inoltre essere corredata degli eventuali documenti che possano suffragare i fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi. In generale, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.

Si rammenta che la segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore delle Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari. In generale sono fonte di responsabilità disciplinare nelle sedi competenti eventuali forme di abuso del presente sistema di segnalazione, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio, commesso con dolo o colpa grave, del presente istituto.

Si precisa che Eltek non accetta segnalazioni in forma anonima, anche qualora presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

### 5.3 Modalità di presentazione delle Segnalazioni: i canali di segnalazioni interni

Eltek ha istituito i seguenti canali di segnalazione interni (che consentono segnalazioni in forma scritta o orale):

#### 5.3.1 Segnalazione scritta tramite posta cartacea

La segnalazione può essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r, indirizzata al Gestore delle Segnalazioni da inviare presso la sede di Eltek, con la dicitura "riservata". Le istruzioni specifiche sulla compilazione e utilizzo delle buste chiuse separate sono inserite direttamente nel modulo di segnalazione.

	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 8 di 14

### 5.3.2 Segnalazione tramite richiesta di incontro diretto

La segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole, previo appuntamento telefonico con quest'ultimo al 0434 41299. Per garantire la riservatezza si raccomanda di telefonare in modalità anonima o con un telefono non riconducibile alla persona segnalante e di richiedere alla segreteria "un appuntamento per segnalazione whistleblowing", senza fornire alcun dato del segnalante.

Durante l'incontro, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata per iscritto a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- dà tempestivo avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- adotta misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- può interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza stabilite dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura;
- può svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza stabilite dal D.Lgs. n. 24/2023 e dalla presente procedura.

### 5.4 Soggetti deputati a ricevere e gestire le Segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute dal Gestore interno specificamente nominato autorizzato al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il quale può avvalersi di soggetti interni od esterni alla società, che possono variare in base al caso, anche costituendo apposito team di audit, adottando idonee misure a tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, all'esito delle eventuali indagini interne svolte a seguito della segnalazione, questa dovesse risultare fondata (o quantomeno non palesemente infondata), il gestore della segnalazione può comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione per l'esercizio, se ne sussistono i presupposti, dell'azione disciplinare.

### 5.5 Gestione delle Segnalazioni

La gestione delle segnalazioni è costituita dalle fasi di registrazione, di valutazione preliminare e di istruttoria delle stesse.

#### 5.5.1 Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.



	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 9 di 14

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dalla stessa Persona Segnalante, tale soggetto deve immediatamente trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvede ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consenta l'identificazione univoca, per poi procedere a registrarla nel Registro delle Segnalazioni (su supporto cartaceo riservato) contenente almeno i seguenti campi (che aggiorna coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive):

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione "Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione" (a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archivia inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserva per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **5.5.2 Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione**

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto alla Persona Segnalante, al fine di permettere una valutazione più attenta della Segnalazione.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicano un diverso e specifico percorso di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: la Segnalazione non riconducibile a violazioni ammissibili di cui alla presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti.
- b) Segnalazione non trattabile: a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro della presente procedura, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 10 di 14

### 5.5.3 Istruttoria

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante e trattabile”, il Gestore delle Segnalazioni procederà con l’avvio delle dell’istruttoria, consistente in verifiche e indagini interne, al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione alla Persona Segnalante, nonché di coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato avanzamento dell’istruttoria.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di Funzioni aziendali adeguatamente qualificate e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzia di riservatezza e tutele). Degli esiti della fase istruttoria sarà data informativa scritta alla Direzione.

Il Segnalato può essere sentito (o sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione interna, anche attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

### 5.5.4 Riscontro alla Segnalazione

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione inviata al segnalante, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante raccomandata a/r, in merito al seguito che è stato dato o che s’intende dare alla Segnalazione.

### 5.5.5 Conclusione del processo

All’esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (esclusivamente per le segnalazioni rilevanti e trattabili), in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l’esito e la conclusione dell’analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

Nei casi in cui, all’esito dell’analisi, risulti che la Segnalazione sia fondata, oppure infondata e sia stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni procederà a trasmettere il relativo rapporto alla Direzione per la valutazione delle opportune iniziative, anche eventualmente disciplinari.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il gestore esterno provvede alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 24/2023.

	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 11 di 14

Il segnalante è previamente avvisato della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all’Autorità giudiziaria e contabile

### 5.5 Segnalazioni riguardanti i vertici aziendali

In caso di Segnalazioni che riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Sindaco Unico. In caso di Segnalazioni che riguardino i soci non membri del Consiglio di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 6. ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

### 6.1 Pubblicazione della procedura

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso le bacheche aziendali e pubblicata sul sito web aziendale.

## 7. FLOW CHART

N.D.

## 8. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

Codice	Titolo/Descrizione
MOD.	Modulo di segnalazione condotte illecite (“whistleblowing”)
MOD.	Registro delle Segnalazioni condotte illecite (“whistleblowing”)

## 9. TUTELE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

La rigorosa gestione del sistema di Segnalazioni è uno dei veicoli di diffusione e di condivisione dei principi dell’etica, della trasparenza e della legalità all’interno di Eltek. A tale scopo i Segnalanti hanno a disposizione non solo il canale di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri soggetti all’interno di Eltek né di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

Eltek a tal fine tutela il Segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto. Tali misure di protezione si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti "facilitatori", ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

### 9.1 Divieto di ritorsione

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.

	<b>GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTEBLOWING</b>	<b>PRO</b>	
		Rev. 0 del 30/05/2024	Pagina 13 di 14

I Segnalanti che ritengano di subire ritorsioni per aver fatto una Segnalazione sono invitati a segnalarlo al Gestore delle Segnalazioni.

Il Segnalante può in ogni caso comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito; ANAC informerà l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

## 9.2 Riservatezza

Eltek garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non può essere rivelata senza l'espreso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura. Deve comunque essere dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati se seguito della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante sopra descritte.

## 9.3 Misure di sostegno

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

## 10. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

### 10.1 I canali di segnalazione esterni di ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea come descritto nel precedente cap.5.2, il Segnalante può effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC., nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;

- quando il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto.

## 10.2 La divulgazione pubblica

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea come descritto nel precedente cap.5.2, il Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti - di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione.